



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA COESIONE SOCIALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: SECIGEDI222. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art. 192 d.lgs. 267/2000 e artt. 17, co. 2 e 50, co. 1, lett. b) del servizio di assistenza tecnica per la costituzione dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_12 nella forma associata della convenzione di cui all'art. 30 del TUEL (CIG B732C1BF57). Impegno di spesa per complessivi € 39.978,18.=, Bilancio 2025-2027.

Proposta di determinazione (PDD) n. 1344 del 11/06/2025

Determinazione (DD) n. 1252 del 17/06/2025

Fascicolo 2024.VIII/1/1.226 "COSTITUZIONE NUOVO ATS"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Corra' Danilo, in data 11/06/2025.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 17/06/2025.

Comune di Venezia
Area Coesione Sociale
Settore Programmazione Integrata Strategica
Servizio Programmazione e Sviluppo Sistemi di Welfare
Responsabile del Procedimento: Michele Testolina

Oggetto: SECIGEDI222. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art. 192 d.lgs. 267/2000 e artt. 17, co. 2 e 50, co. 1, lett. b) del servizio di assistenza tecnica per la costituzione dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_12 nella forma associata della convenzione di cui all'art. 30 del TUEL (CIG B732C1BF57). Impegno di spesa per complessivi € 39.978,18.=, Bilancio 2025-2027.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 19/12/2024 sono stati approvati il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027 e relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 13/03/2025 è stata approvata la variazione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 30/12/2024 sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-27 e il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-27, documento programmatico (ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021) che ricomprende nei contenuti: obiettivi gestionali dirigenziali di Performance, misure di Anticorruzione e Trasparenza, Programmazione dei fabbisogni del personale, Piano organizzativo del lavoro agile, Piano della Formazione, Piano delle Azioni Positive e Piano degli Sviluppi Informatici;
- con deliberazioni di Giunta Comunale n. 50 del 08/04/2025 e n. 93 del 21/05/2025 sono state approvate modifiche al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-27 e al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-27;
- con delibera di Giunta Comunale n. 243 del 18/12/2024 sono state apportate modifiche alla struttura organizzativa e al funzionigramma;
- con disposizione PG 611116 del 22/12/2023 il Sindaco ha assegnato al sottoscritto l'incarico di Direttore dell'Area Coesione Sociale.

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e in particolare:
 - l'art. 13 che conferisce al Comune le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale;
 - l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e sulle regole di assunzione degli stessi.
- il D.Lgs. n. 165/2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze

delle amministrazioni pubbliche”, e in particolare l’art. 4 disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;

- la Legge n. 136/2010 e le linee guida ANAC in materia di tracciabilità dei flussi;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del D.Lgs. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 33/2013 in merito agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.Lgs. n. 36/2023 “Codice Contratti Pubblici” e i relativi allegati;
- il D.Lgs. n. 209/2024 “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.” e i relativi allegati;
- il D.Lgs. n. 267/2000, art. 192, che stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa e indica le relative procedure;
- il “Regolamento per la disciplina dei contratti”, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.110/2004;
- il vigente “Regolamento di Contabilità” del Comune di Venezia e in particolare gli artt. 13 e 14 in materia di impegni di spesa;
- l’art.1, comma 629 della legge finanziaria 2015 (L.190/2014) che ha apportato modifiche all’art. 17 ter del Decreto IVA, introducendo il meccanismo del c.d. split payment;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30.03.2001, n.165, approvato con DPR 16.04.2013, n. 62, che all’art. 2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi in favore dell’Amministrazione, nonché il Codice di comportamento interno del Comune di Venezia approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13.04.2023;
- il "Protocollo di legalità" sottoscritto il 17/09/2019 tra la regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto (art.1, comma 17, della L. 190/2012) il cui mancato rispetto costituisce causa di risoluzione del contratto.

Richiamato l'art. 17 dello Statuto Comunale, relativo all’assunzione di atti di gestione.

Sentito il Dirigente del Settore Programmazione Integrata Strategica, responsabile del centro di costo 420 (Direzione, progettazione e sviluppo attività di welfare), in merito all’assunzione degli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento.

Premesso che:

- con Legge regionale n. 9 del 4 aprile 2024 la Regione Veneto ha provveduto al riordino dell’assetto organizzativo e istituzionale degli interventi e servizi sociali attraverso l’istituzione degli Ambiti Territoriali Sociali;
- in tale disegno normativo, gli Ambiti rappresentano la dimensione organizzativa necessaria attraverso i quali, i Comuni, titolari della funzione socio-assistenziale ai sensi della normativa vigente, gestiscono nella forma associativa, di cui all'articolo 8

- della L.R. n. 9/2024, le funzioni strategiche di pianificazione, programmazione, progettazione, gestione e valutazione del sistema locale dei servizi sociali;
- la citata Legge regionale, all'articolo 19, stabilisce le scadenze temporali per il percorso di adozione della forma associata di cui all'art. 8, comma 3 della medesima legge;
 - in particolare, il comma 1 del citato articolo 19 prevede che i Comuni "*[...] al fine di esercitare le funzioni ad essi demandate, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, attuano la forma associativa di cui all'articolo 8, comma 3 [...]*". Il medesimo articolo 19, al comma 2, lettera a), prevede che i Comuni "*[...] trasmettono all'ufficio regionale competente in materia di servizi sociali, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un protocollo di intesa in cui individuano le fasi di definizione delle modalità organizzative e delle tempistiche per la realizzazione dell'esercizio associato [...]*";
 - il Comitato dei Sindaci dell'Ambito territoriale VEN_12 ha definito l'ipotesi di percorso per rispondere alle scadenze sopraindicate;
 - come previsto dal Comitato dei Sindaci, con disposizione PG 34199/2025 è stato costituito un Gruppo Tecnico Intercomunale L.R. n. 9/2024, composto da rappresentanti dei 3 Comuni di Ambito;
 - il Comune di Venezia, in qualità di Ente capofila dell'Ambito territoriale VEN_12 (composto dal Comune di Venezia, di Marcon e di Quarto d'Altino), tenuto conto dei contributi previsti dalla Regione del Veneto con DGR n. 1277 del 5 novembre 2024 e successivo DDR n. 1094 del 06 novembre 2024, al fine di accompagnare il Comitato dei Sindaci nel percorso soprarichiamato, ritiene opportuno dotarsi di specifico supporto, da parte di soggetti qualificati, in merito agli aspetti giuridici, organizzativi ed economici relativi all'adozione della forma associata di cui all'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2024;
 - con precedente DD n. 104 del 28/01/2025 si è affidato alla ditta CDA Studio Legale Tributario il servizio di realizzazione di uno studio di fattibilità relativo all'adozione della forma associata per l'Ambito Territoriale Sociale VEN_12;
 - al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 19, c. 2, lett. a) della L.R. n.9/2024, i Consigli Comunali di Venezia, Marcon e Quarto d'Altino, hanno individuato nella Convenzione, ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000, la forma di gestione associata per l'ATS Ven_12 in continuità con l'attuale forma associativa, significativamente potenziata e strutturata, nonché di quanto deciso nel Comitato dei Sindaci;
 - in data 10/04/2025, ai sensi dell'art.19, c.2, lett. a) della L.R. n.9/2024 e della D.G.R. n. 1164 del 15 ottobre 2024, è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra i Comuni costituenti l'Ambito Territoriale Sociale ATS VEN_12-Venezia comprensivo del diagramma di Gantt che definisce il cronoprogramma per l'attuazione della forma associata dell'ATS VEN 12.

Considerato che:

- il Comune di Venezia, in qualità di ente capofila dell'Ambito territoriale VEN_12, al fine di fornire assistenza tecnica al Comitato dei Sindaci e al gruppo tecnico intercomunale, ritiene opportuno avvalersi di un soggetto qualificato in qualità di consulente in ambito gestionale, in merito agli aspetti giuridici, organizzativi ed economici, relativi alla costituzione dell'ATS nella forma associata della Convenzione

di cui all'art. 30 del TUEL;

- la tipologia di servizio individuata fa riferimento al CPV 79411000-8 "Servizi generali di consulenza gestionale" Categoria "Servizi di supporto specialistico" Bando "Servizi".

Richiamati:

- l'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, ai sensi del quale per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, le stazioni appaltanti procedono tramite affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- l'art. 48 comma 3 D. Lgs. 36/2023, in forza del quale "restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa";
- l'art. 26 comma 3 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) e il D.L. 6 luglio 2012 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" , convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che stabiliscono che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip, se disponibili;
- l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 269 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2007) e s.m.i. che stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario in assenza di convenzioni Consip e al di sopra dell'importo di € 5.000,00;
- sul sito www.acquistinretepa.it, Portale Elettronico degli acquisti della Pubblica Amministrazione, non risultano attive convenzioni Consip S.p.A. rispondenti alle esigenze e alle specifiche tecniche della/del fornitura/servizio, come sopra indicate.

Vista la disposizione PG 262357/2025, agli atti, con la quale si è provveduto a nominare RUP degli affidamenti in oggetto il signor Michele Testolina, responsabile del Servizio Programmazione e Sviluppo Sistemi di Welfare, il quale ha rilasciato apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (nota PG 260225/2025, agli atti).

Considerato che:

- in relazione all'affidamento del servizio di assistenza tecnica per la costituzione dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_12 nella forma associata della convenzione di cui all'art. 30 del TUEL, il RUP ha svolto un'indagine esplorativa volta a identificare l'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, oltre ad un'analisi dei costi delle prestazioni per la definizione della base di gara (nota PG 277504/2025, agli atti), della quale si prende atto e si approvano i contenuti;

- l'importo da porre alla base dell'affidamento viene definito in € 33.100,00.= + IVA, importo calcolato sulla base dei costi sostenuti negli affidamenti per analoghi servizi effettuati per gli anni precedenti dal Comune di Venezia nonché sulla base degli elementi evidenziati nella citata nota del RUP;
- a seguito di un approfondito esame delle pregresse attività svolte nel settore, il RUP ha ritenuto di individuare quale operatore economico in possesso di documentate pregresse esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la ditta Poleis Soc. Coop. (P.IVA 02943010369), come in dettaglio descritte dal RUP nella citata nota;
- la predetta ditta è abilitata a operare sulla piattaforma MePA;
- ai sensi dell'art. 14, co. 4, del D. Lgs. 36/2023, l'importo stimato dell'appalto ammonta a € 39.720,00.= (IVA esclusa), importo comprensivo di ogni eventuale opzione o rinnovo del contratto previsti nel Capitolato.

Tenuto conto che per tale affidamento, avente a oggetto un servizio di natura intellettuale, si procede tramite affidamento diretto, mediante trattativa diretta nel portale MePA, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, così come indicato nella nota tecnica del RUP (PG 277504/2025, agli atti) e nel Capitolato tecnico e prestazionale, parte integrante e sostanziale della presente determinazione (All. 1).

Dato atto che:

- l'Amministrazione comunale, in data 03/06/2025, ha dunque avviato con la ditta Poleis Soc. Coop. (P.IVA 02943010369) la trattativa diretta in MePA (Riepilogo TD n. 5411279/2025), CPV 79411000-8 "Servizi generali di consulenza gestionale", Categoria "Servizi di supporto specialistico", Bando "Servizi", CIG B732C1BF57;
- entro la data di scadenza del 09/06/2025 ore 12:00 veniva presentata un'offerta da parte di Poleis Soc. Coop. (P.IVA 02943010369), che è stata ritenuta congrua nel prezzo e complessivamente conveniente, per un importo di € 32.769,00.= (oltre IVA al 22 %), per l'importo complessivo di € 39.978,18.=o.f.i.;
- riscontrata la regolarità delle procedure si procede all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 del Servizio in oggetto alla Ditta Poleis Soc. Coop. (P.IVA 02943010369), come dettagliatamente indicato dal RUP nel verbale recante PG 298117/2025, agli atti;
- l'affidatario ha l'obbligo di presentare apposita garanzia definitiva per un importo pari al 5% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 53 comma 4 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- il RUP, nel verbale PG 298117/2025, conservato agli atti, ha dato atto della coerenza tra le clausole contrattuali e i contenuti del capitolato d'appalto garantita dalle regole di e-procurement MePA, in conformità a quanto previsto dal vigente PIAO del Comune di Venezia.

Ritenuto quindi di:

- di approvare il Capitolato Tecnico e Prestazionale allegato quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione (Allegato 1);
- provvedere all'affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b), D.Lgs. 36/2023 alla ditta Poleis Soc. Coop. (P.IVA 02943010369) del servizio di assistenza tecnica per la costituzione dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_12 nella forma associata della

convenzione di cui all'art. 30 del TUEL (CIG B732C1BF57), per un importo di € 32.769,00.= o.f.e., pari a € 39.978,18.=o.f.i. (IVA 22% inclusa);

- di precisare che l'esecuzione del servizio si svolge in due distinte fasi: per il 2025 attraverso il raggiungimento di due specifici output e per il 2026 attraverso una serie di attività di accompagnamento e supporto agli organi e agli uffici;
- di impegnare a favore di Poleis Soc. Coop. (P.IVA 02943010369) la somma omnicomprensiva di € 39.978,18.=, con imputazione al bilancio 2025-2027, come di seguito indicato:
 - esercizio 2025 - € 24.728,18.=, capitolo 42003/99 (Altri servizi), azione di spesa SECIGEDI222 (Servizi a supporto gestione associata-bilancio corrente), codice gestionale 003 (Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza), che non presentando la necessaria disponibilità viene incrementata mediante storno dall'azione di spesa SECIGEDI918 (Affidamento servizi di supporto alla programmazione, progettazione, rendicontazione fondi strutturali e fondi europei) - finanziata con entrate da bilancio corrente.
 - esercizio 2026 - € 15.250,00.=, capitolo 42003/99 (Altri servizi), azione di spesa SECIGEDI222 (Servizi a supporto gestione associata-bilancio corrente), codice gestionale 003 (Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza), che non presentando la necessaria disponibilità viene incrementata mediante storno dall'azione di spesa SECIGEDI648 (Affidamento a terzi attività di supporto amministrativo) - finanziata con entrate da bilancio corrente.

Dato atto:

- che gli affidamenti prevedono una clausola risolutiva in caso di mancato rispetto:
 - del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165, approvato con DPR 16/04/2013 n. 62, e il Codice di comportamento interno del Comune di Venezia approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018 e successive modificazioni;
 - del Protocollo di Legalità, rinnovato il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della L. 190 del 06/11/2012;
 - dell'art. 53, co. 16 ter D. Lgs. 30/03/2001 n. 165, c.d. Pantouflage;
- dell'assenza di conflitto di interessi in capo al firmatario del presente atto, nonché dell'assenza di segnalazione di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento (dichiarazione PG 287114/2025, in atti depositata), ai sensi dell'art. 7 del vigente Codice di comportamento interno, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13/04/2023 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con DPR n. 62/2013 e s.m.i. nonché del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 – 2027 e dell'art. 16 D. Lgs. 36/2023;
- del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 36/2023;
- del rispetto degli ulteriori principi previsti dalla normativa vigente in materia di scelta dell'affidatario;
- del rispetto del divieto di frazionamento artificioso della spesa ai sensi dell'art. 14,

comma 6, D.Lgs. 36/2023;

- che i presenti affidamenti non prevedono rischi interferenziali e pertanto non è stato redatto il DUVRI;
- che i presenti affidamenti non rivestono interesse transfrontaliero certo;
- del rispetto delle prescrizioni in materia di suddivisione in lotti ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 36/2023, considerato che sussistono evidenti ragioni per ritenerlo un unicum inscindibile, in ragione del fatto che esso si articola in una serie di interventi sinergicamente connessi, il che non induce a ipotizzare un frazionamento delle azioni in capo a diversi soggetti giuridici, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 1 D. Lgs. n. 36/2023 c.d. principio del risultato;
- di avere acquisito da parte della ditta, ai sensi dell'art. 52, comma 1, D.Lgs. 36/2023, apposite dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione per l'affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94-98 del D.Lgs. 36/2023;
- di riservarsi di effettuare le verifiche dei predetti requisiti previo successivo sorteggio di un campione, sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, D.Lgs. 36/2023, secondo le modalità descritte dalla misura di prevenzione della corruzione del vigente PIAO del Comune di Venezia, come precisate dalla circolare del Segretario Generale PG 397378/2023;
- di aver comunque verificato per la ditta affidataria, in via preliminare e prudenziale, il casellario ANAC e il DURC, entrambi regolari;
- dell'avvenuta acquisizione dei CIG B732C1BF57, ai fini di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 114 del D.Lgs 36/2023 e dell'articolo 32, comma 2, lett. e) dell'allegato II.14 del D.Lgs 36/2023, trattandosi di appalto ricadente sotto il CPV 79411000-8 "Servizi generali di consulenza gestionale", è necessario provvedere alla nomina del DEC, individuato nella persona del dott. Marco Bocca, incardinato nel Servizio Programmazione e Sviluppo Sistemi di Welfare, il quale ha rilasciato apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (PG 298493/2025, agli atti).

Dato atto, infine che:

- il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria P.G. 521135 del 09/11/2016;
- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs 267/2000

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che il presente provvedimento si configura come determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs 267/2000, specificando quanto segue:
 - il fine che si intende perseguire è l'implementazione, per l'Ambito territoriale VEN_12 (Comune di Venezia, Comune di Marcon e di Comune Quarto d'Altino), per il quale il Comune di Venezia riveste il ruolo di capofila, del percorso di adozione della forma associata di cui all'art. 8, comma 3 della L.R. 9/2024, nello specifico nella forma della convenzione di cui all'art. 30 del TUEL;
 - l'oggetto del contratto di cui al presente provvedimento è l'esecuzione del servizio di assistenza tecnica per la costituzione dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_12 nella forma associata della convenzione di cui all'art. 30 del TUEL;
 - il contratto verrà stipulato tramite l'apposita funzione nella piattaforma MePA e previa sottoscrizione del relativo documento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
 - le clausole contrattuali sono quelle fissate nel MePA, contenute nella richiesta di Trattativa diretta con relativo Capitolato Tecnico e Prestazionale e nell'offerta economica della Ditta, allegati quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
 - la scelta dei contraenti avviene mediante la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023;
3. di approvare il Capitolato Tecnico e Prestazionale (Allegato 1) allegato alla Trattativa Diretta MePA n. 5411279/2025, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
4. di affidare alla ditta Poleis Soc. Coop. (P.IVA 02943010369) il servizio di assistenza tecnica per la costituzione dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_12 nella forma associata della convenzione di cui all'art. 30 del TUEL (CIG B732C1BF57), per un importo di € 32.769,00.= o.f.e., pari a € 39.978,18.=o.f.i., IVA 22% inclusa (CIG B732C1BF57);
5. di precisare che l'esecuzione del servizio si svolge in due distinte fasi: per il 2025 attraverso il raggiungimento di due specifici output e per il 2026 attraverso una serie di attività di accompagnamento e supporto agli Organi e agli Uffici;
6. di impegnare, per i fini di cui al punto 4 a favore di Poleis Soc. Coop. (P.IVA 02943010369), la somma omnicomprensiva di € 39.978,18.=, con imputazione al bilancio 2025-2027, come di seguito indicato:
7. esercizio 2025 - € 24.728,18.=, capitolo 42003/99 (Altri servizi), azione di spesa SECIGEDI222 (Servizi a supporto gestione associata-bilancio corrente), codice gestionale 003 (Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza), che non presentando la necessaria disponibilità viene incrementata mediante storno dall'azione di spesa SECIGEDI918 (Affidamento servizi di supporto alla programmazione, progettazione, rendicontazione fondi strutturali e fondi europei) - finanziata con entrate da bilancio corrente.
8. esercizio 2026 - € 15.250,00.=, capitolo 42003/99 (Altri servizi), azione di spesa SECIGEDI222 (Servizi a supporto gestione associata-bilancio corrente), codice gestionale 003 (Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza), che non presentando la necessaria disponibilità viene incrementata mediante storno

dall'azione di spesa SECIGEDI648 (Affidamento a terzi attività di supporto amministrativo) - finanziata con entrate da bilancio corrente;

9. di dare atto che alla liquidazione delle somme dovute si provvederà, previa verifica da parte del RUP della regolarità delle prestazioni effettivamente erogate, tramite dispositivo dirigenziale su presentazione di regolare fattura elettronica;
10. di dare atto che il responsabile del procedimento è il signor Michele Testolina, Responsabile del Servizio Programmazione e Sviluppo Sistemi di Welfare;
11. di nominare il DEC, ai sensi del comma 7 dell'articolo 114 del D.Lgs. 36/2023 e dell'articolo 32, comma 2, lett. e) dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, nella persona del dott. Marco Bocca, dipendente del Servizio Programmazione e Sviluppo Sistemi di Welfare;
12. di dare atto che sono state effettuate in via preliminare le verifiche in merito alla regolarità del DURC e del casellario ANAC;
13. di pubblicare la presente determinazione ai sensi degli artt. 23, comma 1 lett. b) e 37 del D. Lgs. 33/2013, in combinato disposto con l'art. 20, comma 1 del D. Lgs. 36/2023;
14. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria PG 521135 del 09/11/2016;
15. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000.

Il Direttore
dott. Danilo Corrà
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATI:

- Allegato 1 - Capitolato tecnico e prestazionale
- Allegato 2 - Offerta economica da portale MePA.

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2025 / 1344

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 11356/2025 del 17/06/2025 - NON ESECUTIVO "SECIGEDI222. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art. 192 d.lgs. 267/200" "SECIGEDI222. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art. 192 d.lgs. 267/2000 e artt. 17, co. 2 e 50, co. 1, lett. b) del servizio di assistenza tecnica per la costituzione dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_12 nella forma associata della convenzione di cui all'art. 30 del TUEL (CIG B732C1BF57). Impegno di spesa per complessivi € 39.978,18.=, Bilancio 2025-2027."

autorizzazione Proposta di determina 1344/2025 del 11/06/2025

L'impegno di spesa numero 11356/2025 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	12071.03.042003099 - ALTRI SERVIZI - Comp. 2025	24.728,18
<i>Resp. servizio</i>	PROGRAMMAZIONE INTEGRATA STRATEGICA	
<i>Stoipe/P.Fin.</i>	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	
<i>Fornitore</i>	POLEIS SOCIETA' COOPERATIVA Cod.Fisc. 02943010369 P.Iva	
<i>CIG</i>	02943010369 B732C1BF57 CUP	
<i>Tipo Spesa</i>	2046 - SECIGEDI222 - Servizi a supporto gestione associata (bilancio	
<i>Tipo Finanz.</i>	corrente) 241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
<i>Capitolo</i>	12071.03.042003099 - ALTRI SERVIZI - Comp. 2026	15.250,00
<i>Resp. servizio</i>	PROGRAMMAZIONE INTEGRATA STRATEGICA	
<i>Stoipe/P.Fin.</i>	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	
<i>Fornitore</i>	POLEIS SOCIETA' COOPERATIVA Cod.Fisc. 02943010369 P.Iva	
<i>CIG</i>	02943010369 B732C1BF57 CUP	
<i>Tipo Spesa</i>	2046 - SECIGEDI222 - Servizi a supporto gestione associata (bilancio	
<i>Tipo Finanz.</i>	corrente) 241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
Totale:		39.978,18

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

12071.03.042003099 a competenza 2025 al 17/06/2025

Stanziamiento di bilancio	1.373.711,11 +
Impegni precedenti	1.232.296,48 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	141.414,63 =
Ammontare del presente impegno	24.728,18 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	116.686,45 =

12071.03.042003099 a competenza 2026 al 17/06/2025

Stanziamiento di bilancio	1.794.825,98 +
Impegni precedenti	269.631,18 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	1.525.194,80 =
Ammontare del presente impegno	15.250,00 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	1.509.944,80 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 17 giugno 2025

CITTA' DI
VENEZIA



Area Coesione Sociale
Settore Programmazione Integrata Strategica
Servizio Programmazione e Sviluppo Sistemi di Welfare

**Affidamento del Servizio di Assistenza Tecnica
per la costituzione dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_12
nella forma associata della convenzione
di cui all'art. 30 del TUEL.**

CAPITOLATO
TECNICO E PRESTAZIONALE

Responsabile Unico del Progetto
Michele Testolina

PREMESSE

La Legge regionale n. 9 del 4 aprile 2024 è finalizzata al riordino dell'assetto organizzativo e istituzionale degli interventi e servizi sociali attraverso l'istituzione degli Ambiti Territoriali Sociali. In tale disegno normativo, gli Ambiti rappresentano la dimensione organizzativa necessaria attraverso i quali, i Comuni, titolari della funzione socio-assistenziale ai sensi della normativa vigente, gestiscono nella forma associativa, di cui all'articolo 8 della L.R. n. 9/2024, le funzioni strategiche di pianificazione, programmazione, progettazione, gestione e valutazione del sistema locale dei servizi sociali.

In attuazione di quanto previsto dalla normativa regionale soprarichiamata, il Comitato dei Sindaci dell'Ambito territoriale sociale VEN 12, che comprende i Comuni di Venezia, Marcon e Quarto d'Altino, con delibera n.1 del 7 marzo 2025 ha proposto di continuare ad avvalersi, per la gestione associata dell'ATS Ven 12, della forma della Convenzione di cui all'articolo 30 del d. lgs. n. 267/2000, secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 3 della L.R. 9/2024. Successivamente, i Consigli Comunali dei Comuni di Quarto d'Altino, Marcon e Venezia, rispettivamente con le delibere: n.4 del 2 aprile 2025, n.11 del 2 aprile 2025, n.9 del 3 aprile 2025, hanno sancito la scelta della Convenzione, quale forma per la Gestione Associata dell'ATS VEN_12.

Conseguentemente, il Comitato dei Sindaci, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 della L.R. n. 9/2024, con delibera n. 5 del 7 aprile 2025 ha approvato lo Schema di Protocollo d'Intesa tra i Comuni costituenti l'Ambito Territoriale Sociale ATS VEN_12- Venezia e relativo diagramma di Gantt che definisce il cronoprogramma per l'attuazione della forma associata scelta per l'ATS VEN_12. Il Protocollo d'Intesa firmato dai Sindaci dei Comuni dell'ATS VEN 12 (PG 187507 del 10 aprile 2025 – Repertorio speciale n. 25991 del 10 aprile 2025), è stato trasmesso alla Regione Veneto il 10/04/2025. Il comma 1 del citato articolo 19 prevede che i Comuni "*[...] al fine di esercitare le funzioni ad essi demandate, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, attuano la forma associativa di cui all'articolo 8, comma 3 [...]*".

Il Comune di Venezia, in qualità di ente capofila dell'Ambito territoriale VEN_12, al fine di fornire assistenza tecnica, al Comitato dei Sindaci e al gruppo tecnico intercomunale (costituito con nota PG34199/2025), nel percorso soprarichiamato, ritiene opportuno avvalersi di un soggetto qualificato in qualità di consulente in ambito gestionale, in merito agli aspetti giuridici, organizzativi ed economici, relativi alla costituzione dell'ATS nella forma associata della Convenzione di cui all'art. 30 del TUEL.

o

ART. 1 – OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento del Servizio di Assistenza Tecnica per la costituzione dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_12 nella forma associata della convenzione di cui all'art. 30 del TUEL.

L'appalto è da svolgersi secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

L'appalto è costituito da un unico lotto per omogeneità e unitarietà delle attività oggetto

d'appalto, il che non induce a ipotizzare un frazionamento delle azioni in capo a diversi soggetti giuridici e per opportunità di un unico interlocutore nell'espletamento di un servizio complesso;

Viene dato atto, pertanto, ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 36/2023, che tale servizio, per le sue specificità e le sue caratteristiche, non è stato accorpato artificialmente.

o

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

L'appalto decorre dal 16/06/2025 al 31/12/2026. Il termine di avvio potrà essere confermato, anticipato o differito a seguito dell'espletamento della procedura di gara.

L'aggiudicatario si impegna a rispettare i termini di esecuzione intermedi come da cronoprogramma di seguito dettagliato.

Le attività previste sono suddivise cronologicamente in 2 fasi principali dettagliate al successivo art. 4.

- Prima fase:
 - step 1 con termine entro il 29 settembre 2025;
 - step 2 con termine entro il 03 novembre 2025;
- Seconda fase con termine entro il 31 dicembre 2026.

I suddetti termini sono da considerarsi essenziali.

Nel caso in cui la Regione del Veneto disponesse una proroga dei termini di attuazione di cui all'art. 19 della legge regionale n. 9/2024, il termine di esecuzione delle attività oggetto d'appalto potrà essere posticipato, previa intesa con l'affidatario, mantenendo comunque inalterato l'importo e la natura generale del contratto.

La Stazione appaltante si riserva di procedere all'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 50 co. 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e si riserva la facoltà di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023 in ordine al controllo sul possesso dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, la Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

o

ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO E CORRISPETTIVI

PROSPETTO ECONOMICO DELL'APPALTO (IMPORTO O.F.E)				
n.	Descrizione	CPV	P (principale)	Importo

	servizi/beni/lavori		S (secondario)	
1	Servizio di Assistenza Tecnica per la costituzione dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_12 nella forma associata della convenzione di cui all'art. 30 del TUEL – Fase 1	CPV 79411000-8 "Servizi generali di consulenza gestionale"	P	€ 20.600,00
	Servizio di Assistenza Tecnica per la costituzione dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_12 nella forma associata della convenzione di cui all'art. 30 del TUEL – Fase 2			€ 12.500,00
A) Importo a base di gara				€ 33.100,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggette a ribasso				€ 0
A) + B) Importo complessivo				€ 33.100,00
Importo per modifica ex art. 120, co. 9 del D.Lgs. n. 36/2023				€ 6.620,00
Valore globale stimato				€ 39.720,00

Anche ai fini del combinato disposto degli articoli 108, co. 9 del D.Lgs. 36/2023 e dell'articolo 26, co. 6, del Decreto n. 81 del 2008 si specifica che trattasi di appalto di natura intellettuale.

Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore per l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, e da svolgersi secondo le modalità e le specifiche indicate nel presente Capitolato, compresi gli oneri non soggetti a ribasso. Il suddetto prezzo s'intende, pertanto, remunerativo per tutte le prestazioni previste.

o

ART. 4 – FINALITÀ, OBIETTIVI, TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO D'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento diretto del servizio di assistenza tecnica per la costituzione dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_12 nella forma associata della convenzione di cui all'art. 30 del TUEL, che si declina secondo le seguenti fasi.

1. La **prima fase** riguarda un primo gruppo di attività, da svolgere nel 2025, articolate in due step e finalizzate alla sottoscrizione della Convenzione (ex art. 30 del TUEL) per arrivare a formalizzare ed ufficializzare l'avvio della gestione associata, di seguito dettagliate:

Step 1

- ricognizione e definizione del personale da dedicare alla gestione associata;
- definizione del modello organizzativo della gestione associata;
- definizione protocollo da assumere con le organizzazioni sindacali in merito al personale coinvolto nella gestione associata;
- definizione criteri per la predisposizione del bilancio della gestione associata e del relativo iter approvativo, con adeguamento degli strumenti programmazione economico-finanziaria degli Enti che compongono l'ATS;
- definizione degli obiettivi da raggiungere, contemperando le esigenze di omogeneità con le specificità e le peculiarità locali, al fine di perseguire in step definiti l'integrazione tra gli Enti che compongono l'ATS;
- Ricognizione e definizione dei principali atti e procedimenti amministrativi;

Output atteso: relazione di analisi degli esiti di quanto previsto dallo step 1 e indicazioni per procedere alle attività dello step successivo;

Step 2

- sviluppi per la programmazione e il coordinamento del sistema dei servizi coinvolti nella gestione associata (es. Piano di Zona, Rete territoriale);
- supporto agli organi di indirizzo e al gruppo tecnico intercomunale dell'ATS VEN_12 nella definizione degli strumenti di governance (es. Regolamento del Comitato dei Sindaci dell'ATS);
- definizione e redazione della convenzione da sottoporre all'approvazione dei Comuni facenti parte dell'ATS VEN 12;
- realizzazione di una proposta grafica per il logo dell'ATS VEN 12;
- a conclusione delle attività è prevista la presentazione di una relazione di sintesi degli esiti della fase 1 in accompagnamento alla bozza di Convenzione da sottoporre all'approvazione dei Comuni facenti parte dell'ATS VEN 12.

Output atteso:

- relazione di sintesi esiti fase 1 e bozza di Convenzione da sottoporre all'approvazione dei Comuni facenti parte dell'ATS VEN 12;
- proposta grafica per il logo dell'ATS VEN 12.

2. Successivamente alla prima fase, che riguarda le attività sopra richiamate, nel corso del 2026 si dovrà svolgere una **seconda fase** inerente a un insieme di attività, tese all'accompagnamento dell'ATS VEN 12 nella realizzazione effettiva della gestione associata, quali ad esempio:

- supporto agli organi di indirizzo e al gruppo tecnico intercomunale dell'ATS VEN 12 nella definizione delle priorità e della programmazione;
- accompagnamento alla realizzazione del modello organizzativo e consulenza in materia di personale;
- supporto nella predisposizione di documenti di programmazione economico finanziaria coerenti con gli obiettivi definiti per l'attuazione della Convenzione;
- accompagnamento e coinvolgimento del personale e nella revisione di strumenti di lavoro (es. Regolamenti, protocolli operativi, linee guida);
- supporto nella definizione degli strumenti di programmazione e coordinamento del sistema.

Per questa seconda fase è stimato un impegno complessivo di 25 giornate.

◦

ART. 5 – DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ OGGETTO D'APPALTO

Le attività sono destinate ai rappresentanti degli Enti Locali dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_12 (Comune di Venezia, Comune di Marcon e Comune di Quarto d'Altino) e al personale tecnico del gruppo tecnico intercomunale (costituito con nota PG 34199/2025).

◦

ART. 6 – CARATTERISTICHE DEL PERSONALE IMPIEGATO

Per l'esecuzione delle prestazioni previste dal presente affidamento si richiede al soggetto appaltatore di mettere a disposizione un gruppo di professionisti con adeguata competenza e formazione rispetto alle attività da svolgere.

Il possesso dei titoli e requisiti professionali di cui al comma precedente deve risultare da idonea documentazione (*curriculum vitae* in formato europeo Europass, datato e firmato), resa mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'affidatario, da prodursi unitamente al Progetto tecnico oggetto di valutazione in sede di gara.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno durante il periodo di affidamento.

L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL applicabili.

Il personale utilizzato deve anche essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza e attenersi scrupolosamente al segreto d'ufficio. In particolare, il personale dell'appaltatore deve mantenere il segreto d'ufficio su tutte le persone, i fatti e le circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento delle attività, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Reg. n. 2016/679/UE.

Per tutta la durata del contratto, l'appaltatore dovrà, preferibilmente, impiegare il medesimo personale, al fine di garantire una continuità nel Servizio.

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale le eventuali variazioni del personale che dovessero intervenire nel corso della gestione, fornendo i relativi *curricula*.

L'eventuale sostituzione del personale impiegato dovrà essere fatta con personale di uguale competenza, e dovrà essere preventivamente comunicata per iscritto all'Amministrazione comunale ed essere autorizzata dalla stessa.

Laddove gli operatori dovessero compiere gravi inadempienze o evidenziare gravi livelli di inidoneità, l'Amministrazione comunale, effettuati gli opportuni accertamenti comprovanti l'inidoneità e/o l'inadempienza rispetto all'intervento in essere, e ferma restando l'eventuale responsabilità dell'appaltatore, darà disposizioni all'affidatario di procedere all'immediata sostituzione del personale non idoneo o inadempiente, ed esso dovrà provvedere entro 7 giorni dalla richiesta, o in casi gravissimi con effetto immediato, con altro operatore avente i requisiti professionali richiesti.

L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, compresa l'autorizzazione a svolgere l'attività fuori sede, assumendo l'affidatario a proprio carico tutti gli oneri relativi. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il personale impiegato dovrà costantemente adeguare il proprio comportamento ai principi dell'etica professionale, dovrà tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

L'elenco nominativo del personale addetto alla realizzazione delle attività deve essere in ogni caso comunicato dall'appaltatore prima dell'avvio dell'appalto.

Il personale dell'appaltatore, operante a qualsiasi titolo nel servizio oggetto del presente capitolato, in nessun caso e per nessuna circostanza può rivendicare rapporti di dipendenza dall'Amministrazione Comunale.

o

ART. 7 – COORDINAMENTO

L'affidatario si obbliga ad individuare un coordinatore quale interlocutore unico del Comune di Venezia, in possesso di adeguata competenza ed esperienza professionale correlata al servizio, da comprovarsi tramite *curriculum vitae* oggetto di valutazione in sede di gara.

Il coordinatore deve rendersi disponibile a periodici incontri di programmazione e verifica con il RUP e con il Direttore dell'Esecuzione, e deve segnalare per iscritto eventuali problemi e/o difficoltà riscontrati nella realizzazione degli interventi.

Il coordinatore può coincidere con una delle figure professionali di cui all'ART. 6 – CARATTERISTICHE DEL PERSONALE IMPIEGATO.

L'appaltatore è sempre responsabile sia verso l'Amministrazione Comunale sia verso terzi della qualità del servizio fornito.

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al RUP, tramite il proprio coordinatore, eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi, rilevati nell'espletamento dell'appalto, al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso. L'affidatario è responsabile per la mancata tempestiva comunicazione.

◦

ART. 8 – SEDI

Le attività oggetto d'appalto verranno svolte principalmente in sedi dell'appaltatore.

◦

ART. 9 – PROCEDURA DI GARA

Per l'affidamento del presente appalto si procede con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), tramite Trattativa Diretta sul portale MePA, ai sensi dell'art. 48, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, con un unico operatore economico accreditato al Bando "Servizi", Categoria "Servizi di supporto specialistico", CPV 79411000-8 "Servizi generali di consulenza gestionale" in possesso di documentate pregresse idonee esperienze nell'esecuzione di prestazioni contrattuali analoghe a quelle oggetto di affidamento come indicato dal RUP con nota PG 277504 del 30/05/2025.

L'offerta e la documentazione devono essere redatte e trasmesse al sistema in formato elettronico attraverso la piattaforma MePA, secondo le procedure previste dalla Trattativa Diretta. Il manuale d'uso del fornitore e le istruzioni presenti in MePA forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Si precisa che, in ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'affidamento qualora non dovesse ritenere conveniente o idonea l'offerta, ai sensi dell'art. 108, co. 10 del D. Lgs. n. 36/2023, senza nulla dovere all'offerente.

◦

ART. 10 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistano cause di esclusione di cui agli **artt. da 94 a 98 del D.Lgs. n. 36/2023**, come indicati nel modulo Allegato

1 al presente Capitolato.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento di presentazione dell'offerta, degli **obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68**, oltre che ai sensi dell'**art. 94, co. 5, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023**.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'**art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001**.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel **Protocollo di legalità** sottoscritto il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto (articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190) e successive integrazioni costituisce causa di esclusione dalla gara.

o

ART. 11 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di seguito indicati.

A) REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nei registri della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o analogo Registro di Stato per i paesi aderenti alla U.E. dal quale risulti che l'impresa è iscritta per le attività oggetto della gara **o iscrizione negli albi o nei registri secondo la normativa prevista per la propria natura giuridica**.

I requisiti di ordine speciale su indicati sono proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto, nel rispetto della normativa di cui all'art. 100 del d.lgs. 36/2023.

o

ART. 12 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Ai concorrenti che intendono partecipare alla gara viene chiesta la presentazione della seguente documentazione:

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

All'operatore economico che intende partecipare alla procedura viene chiesta la presentazione dello **Schema di dichiarazioni - domanda di partecipazione (All. 1)**, debitamente compilato, da presentare in carta semplice, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritto digitalmente dal dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l'operatore economico stesso), da presentarsi secondo le modalità previste nella piattaforma MePA, **preferibilmente in formato .pdf**. La documentazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Trova applicazione quanto previsto dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005.

B) PROGETTO TECNICO

Ai concorrenti che intendono partecipare alla gara viene chiesta la presentazione di un Progetto tecnico, sottoscritto dai soggetti di cui al precedente punto A, predisposto nei termini che seguono.

Il Progetto tecnico deve essere redatto in lingua italiana, contenuto preferibilmente in non più di n. 10 fogli, per un totale di n. 20 facciate formato A4, allegati inclusi, *curricula vitae* esclusi, ad interlinea singola, con carattere facilmente leggibile, dovrà essere strutturato nei punti corrispondenti a quanto previsto al precedente art. 4.

C) CURRICULA VITAE

Alla ditta viene chiesta la presentazione del proprio curriculum vitae nonché la presentazione dei curricula vitae dei professionisti facenti parte del gruppo di lavoro come previsto dagli artt. 6 e 7.

D) OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente inserisce la documentazione economica nella Piattaforma MePA utilizzando preferibilmente il modello di offerta economica [Allegato 2](#).

L'offerta economica, sottoscritta dai soggetti di cui al precedente punto A, deve indicare a pena di esclusione i seguenti elementi:

a) il **ribasso % offerto**, espresso in cifre e in lettere, rispetto al "Importo a base di gara" indicato nella tabella di cui all'art. 3;

b) l'**aliquota IVA applicabile** alle prestazioni oggetto d'appalto secondo la normativa vigente.

L'offerta dovrà essere, inoltre, dettagliata specificando il prezzo offerto iva esclusa per ciascuna delle fasi di cui all'art. 4 del presente Capitolato prestazionale e tecnico, compilando la sottostante tabella:

ATTIVITÀ	PREZZO O.F.E. OFFERTO
Prima fase Step 1 – Output atteso: <ul style="list-style-type: none">relazione di analisi degli esiti di quanto previsto dallo step 1 e indicazioni per procedere alle attività dello step 2 Step 2 - Output atteso: <ul style="list-style-type: none">relazione di sintesi esiti fase 1 e bozza di Convenzione da sottoporre all'approvazione dei Comuni facenti parte dell'ATS	€

VEN 12; • proposta grafica per il logo dell'ATS VEN 12;	
Seconda fase (calcolato in relazione ad un numero stimato di 25 giornate)	€

Per la fase 2 il valore giornaliero verrà calcolato sulla base del prezzo offerto (o.f.e.) diviso per 25 giornate.

In caso di discordanza tra gli importi indicati dal concorrente nella propria scheda di offerta economica, varrà l'indicazione più favorevole per la Stazione appaltante. Lo stesso nel caso in cui vi sia discordanza tra gli importi indicati dal concorrente nella propria scheda di offerta economica e quanto indicato nella scheda di offerta generata dal Portale MePA. Si invita, pertanto, i concorrenti a prestare particolare cura nella compilazione della suddetta tabella.

Il prezzo di cui all'offerta economica presentata dal concorrente deve intendersi come comprensivo di spese di gestione e tutti gli oneri a carico dell'appaltatore per l'esecuzione a perfetta regola d'arte dell'appalto, da svolgersi secondo le modalità e le specifiche indicate nel Capitolato prestazionale e tecnico e nel Progetto tecnico approvato.

o

ART. 12 - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO

Richiamato quanto previsto dall'art. 3, co. 1, lett. d) dell'All. I.1 al D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'idoneità dell'offerta presentata dall'operatore economico individuato ed eventualmente di non procedere all'affidamento qualora l'offerta non sia ritenuta idonea alla stregua dei contenuti essenziali di cui al presente Capitolato.

A insindacabile giudizio della Stazione appaltante verrà valutata l'offerta economica presentata nonché il Progetto tecnico e i *curricula vitae* del personale coinvolto nelle attività, nell'ambito di una valutazione di complessiva maggior convenienza, alla stregua dei seguenti criteri:

1. Adeguatezza ed efficacia della descrizione nel Progetto Tecnico delle attività previste all'art. 4 sopraindicato;
2. Congruenza dell'esperienza delle figure professionali e del coordinatore con la materia oggetto del presente Capitolato.

o

ART. 13 - CONTESTAZIONI E PENALI

Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023 nel caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, rispetto alla data di avvio

delle prestazioni, come definita all'art. 2, viene applicata una penale pari allo 1,5 per mille (euro uno e cinquanta centesimi ogni mille) dell'importo netto contrattuale, salvo il ritardo pregiudichi l'utilità della prestazione per l'Amministrazione comunale. In questo secondo caso, si applica quanto previsto dal successivo comma 3.

L'aggiudicatario nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamento concernenti il servizio stesso, nonché alle istruzioni e richieste che gli verranno comunicate verbalmente o per iscritto dal competente ufficio comunale. L'aggiudicatario è inoltre tenuto a eseguire puntualmente e a regola d'arte il servizio, attenendosi alle prescrizioni contenute nel presente capitolato.

In caso di singole inadempienze contrattuali, ivi compreso il mancato rispetto di quanto proposto in sede di offerta tecnica, o comunque nel caso in cui il servizio venisse attuato in modo negligente o inefficiente, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di applicare all'Appaltatore, di volta in volta, una penale variabile da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 2.500,00, in relazione alla gravità dell'inadempienza.

L'applicazione di penalità è indipendente da altre sanzioni previste da norme di legge o di regolamento che attengano al tipo di attività oggetto del presente capitolato. Inoltre, sono fatte salve eventuali pretese per maggiori danni o spese subiti dalla Stazione Appaltante a seguito dell'inadempimento e a causa del disservizio arrecato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le manchevolezze o negligenze imputabili all'Appaltatore che potranno essere causa di penalità o, se ripetute, risoluzione del contratto, sono:

- assenza del coordinatore superiore a cinque giorni senza sostituzione;
- mancata attivazione o ritardo ingiustificato nella realizzazione degli interventi secondo le tempistiche definite al precedente art. 2;
- mancata comunicazione delle sostituzioni o variazioni delle figure professionali;
- mancata cooperazione nei controlli dell'Amministrazione;
- mancato rispetto degli obblighi rendicontativi.

Le inadempienze sopra descritte non impediscono al Comune di esercitare il diritto sanzionatorio in casi non espressamente compresi nello stesso elenco, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

In caso di recidiva, la penalità comminata all'Appaltatore potrà essere raddoppiata rispetto alla precedente, a discrezione del Comune.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto qualora le inadempienze di cui al precedente comma e le relative penali nel complesso siano pari o superiori al 10% del valore complessivo del contratto, o anche in misura inferiore laddove l'inadempimento sia grave ai sensi dell'art. 1455 c.c..

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della

contestazione. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali sopra citate.

Il Comune di Venezia procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dall'aggiudicatario, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.

o

ART. 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento di quanto dovuto dall'Amministrazione comunale avverrà mediante atto dispositivo su presentazione di regolari fatture elettroniche, entro 30 giorni dal loro ricevimento, secondo quanto di seguito specificato:

1. Fase 1 – step 1: con importo pari al 50% di quanto offerto per la fase 1 alla consegna dell'output atteso per lo step 1 di cui al precedente art. 4 e secondo scadenza prevista all'art. 2 (29/09/2025);
2. Fase 1 – step 2: con importo pari al 50% di quanto offerto per la fase 1 alla consegna dell'output atteso per lo step 2 di cui al precedente art. 4 e secondo scadenza prevista all'art. 2 (03/11/2025);
3. Fase 2 (S.A.L.): con importo calcolato sulla base del prezzo giornaliero o.f.e. offerto per la fase 2 per le giornate di effettivo svolgimento del servizio al 30/06/2026;
4. Fase 2 (Saldo): con importo calcolato sulla base del prezzo giornaliero o.f.e. offerto per la fase 2 per le giornate di effettivo svolgimento del servizio al 31/12/2026.

Le fatture potranno essere presentate solo ad avvenuta rendicontazione delle attività svolte, come indicato dal successivo art. 16, e dovranno obbligatoriamente essere inseriti i seguenti dati:

- CIG;
- Codice univoco di riferimento UFWX64;
- Intestata e indirizzata a Comune di Venezia, San Marco 4136 – Venezia (Servizio Programmazione e SSW);
- Codice Fiscale 00339370272;
- estremi identificativi del Contratto cui la fattura si riferisce e riferimento alla determina di aggiudicazione;
- numero fattura;
- data di fatturazione;
- importo (con imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);
- oggetto dettagliato;
- la fase di riferimento delle prestazioni effettuate (di cui all'art. 4);
- estremi identificativi del conto corrente (nel rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 19 del presente Capitolato).

Dal pagamento dei corrispettivi sarà detratto:

- l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienze a carico dell'appaltatore e di quant'altro dallo stesso dovuto ai sensi dell'art. 13;
- la **ritenuta dello 0,50%** prevista dall'art. 11 co. 6 secondo periodo del D.Lgs 36/2023.

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono integralmente compensati dall'Amministrazione comunale tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie, e quant'altro sia necessario per la perfetta esecuzione dell'appalto, compreso qualsiasi onere espresso o non espresso dal presente Capitolato inerente e conseguente all'appalto di cui si tratta.

Nel caso in cui l'appaltatore sia espressione di un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, ciascuna impresa raggruppata provvederà ad emettere in modo autonomo le fatture relativamente alle prestazioni eseguite, che dovranno recare gli elementi di cui al presente articolo.

o

ART. 15 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dello stesso affidatario quanto dell'Amministrazione Comunale e di terzi, a causa dello svolgimento del servizio oggetto del presente appalto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali allo stesso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Eventuali danni arrecati nell'espletamento del servizio saranno contestati per iscritto.

o

ART. 16 - RENDICONTAZIONE

L'appaltatore è tenuto a fornire una relazione accompagnatoria a ciascuna fattura che documenti l'attività realizzata e gli output prodotti secondo quanto previsto all'art. 4. Per la fase 2 dovranno essere precisate le giornate effettivamente erogate.

La rendicontazione di cui al presente articolo dovrà essere trasmessa a mezzo PEC.

Il Comune di Venezia si riserva di chiedere documentazione integrativa qualora esigenze di monitoraggio lo richiedano.

o

ART. 17 - DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

L'appaltatore ha l'obbligo di applicare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, soci o collaboratori, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di assunzione del servizio, alla categoria e nella località di svolgimento dell'attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Gli stessi obblighi di cui al precedente comma sono estesi in solido anche nell'ipotesi di eventuale subappalto, in relazione ai dipendenti, soci o collaboratori, impiegati dalla ditta subappaltatrice.

La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale, sono subordinati all'acquisizione del DURC.

Si applica quanto disposto dall'art. 31 del D.L. n. 69/2013 e ss.mm.ii. nonché quanto previsto dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 e ss.mm.ii.

Il DURC è acquisito d'ufficio dal Comune di Venezia.

Ai sensi dell'articolo 31, co. 3, del D.L. n. 69/2013 e s.m.i., in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

- chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
- trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 11, co. 6, del D.Lgs. n. 36/2023, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
- provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua e salvo quanto previsto dal citato co. 6 dell'art. 11.

o

ART. 18 - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL D.LGS. N. 81/2008

L'appaltatore, nonché l'eventuale subappaltatore, ha l'obbligo di osservare tutte le

norme e i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

L'appaltatore ha l'obbligo di informare gli addetti riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul posto di lavoro e di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle disposizioni impartite.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) in sede di gara.

Trattandosi di appalto che verrà svolto presso sedi ove non operano lavoratori del Comune di Venezia non vi sono rischi interferenziali, pertanto non si deve dare applicazione all'art. 26 D. Lgs 81/2008.

Restano in capo al datore di lavoro dell'appaltatore gli obblighi di cui al D. Lgs 81/2008 e al D.M. 10.3.1998 in materia di prevenzione incendi al fine di garantire salute e sicurezza ai propri lavoratori.

o

ART. 19 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano

state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il **CIG**.

o

ART. 20 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

La mancata accettazione delle clausole del Protocollo di legalità è causa di esclusione dalla presente procedura.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella esecuzione del presente appalto la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al precedente comma.

Il contratto d'appalto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla Stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi

dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della Stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

La Stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

L'Appaltatore è tenuto in vigenza di contratto a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.Lgs. 24/2023, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Venezia (accessibile al sito <https://whistleblowing.comune.venezia.it/>).

o

ART. 21 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL D.P.R. N. 62/2013 E DAL CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VENEZIA

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente affidamento, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con ruolo e attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii. (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché del "Codice di comportamento interno" del Comune di Venezia, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018 e successivamente aggiornato da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 13 aprile 2023.

A tal fine la Stazione appaltante trasmetterà all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013 ss.mm.ii., copia del Decreto stesso e copia del Codice di comportamento interno dei dipendenti del Comune di Venezia ai sensi dell'art. 11 dello stesso, per una loro più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia del DPR 62/2008 e copia del Codice di comportamento interno dei dipendenti del Comune di Venezia, ai suoi collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e del Codice di comportamento interno dei dipendenti del Comune di Venezia, sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

o

ART. 22 – CAUZIONI

La cauzione provvisoria per la partecipazione alla presente procedura, ai sensi dell'art. 53 comma 1 D. Lgs. 36/2023, non è richiesta.

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'affidatario dovrà costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto dall'art. 53, co. 4 del D. Lgs. n. 36/2023 pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale.

Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2, D. Lgs. 36/2023.

La garanzia è presentata alla Stazione Appaltante, in originale o firmata digitalmente dal garante, prima della formale sottoscrizione del Contratto.

La suddetta garanzia può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 1 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune di Venezia ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, nei modi previsti all'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

La fideiussione o la polizza verrà svincolata al termine del contratto solamente ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l'Amministrazione e la Ditta aggiudicataria.

o

ART. 23 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 122, co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023, il Comune di Venezia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all'art. 122 co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Costituiscono altresì cause di risoluzione del contratto – con conseguente facoltà per il Comune di Venezia di risolvere il contratto con provvedimento motivato ai sensi dell'art. 122 co. 3 D.Lgs. n. 36/2023 – i seguenti casi:

- mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge, in materia di liquidazioni stipendi, trattamento previdenziale e assicurativo a favore del personale dell'affidatario;
- inadempimento grave alle disposizioni del RUP riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;

- inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- sospensione delle prestazioni o mancata ripresa delle stesse da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- fallimento o concordato preventivo, salvo diverse disposizioni legislative;
- rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni stesse nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza delle prestazioni fornite alle specifiche di contratto, del presente Capitolato e alle specifiche contenute nel Progetto tecnico presentato, fermo restando quanto previsto dall'art. 13;
- ogni altra grave inadempienza qui non contemplata od ogni fatto che renda impossibile la prosecuzione anche temporanea dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile e ss.;
- ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive;
- negli altri casi previsti dalla legge.

Il contratto è, inoltre, risolto di diritto in caso di violazione di quanto disposto dall'art. 53, co. 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, che il concorrente, in sede di gara, dovrà dichiarare di rispettare, e, dunque, di non trovarsi nella condizione prevista dalla citata disposizione in quanto ha non concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

La Stazione appaltante si riserva in ogni caso la possibilità di concludere la procedura d'appalto senza l'aggiudicazione qualora esigenze di finanza pubblica rendano non più coerenti gli oneri finanziari derivanti dalla procedura stessa con i vincoli normativi relativi agli equilibri di finanza pubblica.

o

ART. 24 - SUBAPPALTO

È consentito il subappalto delle prestazioni secondo la disciplina di cui all'art. 119, del D. Lgs. 36/2023.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1 comma 1 lett. o) dell'allegato I.1 del D.Lgs 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende

subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto di subappalto, determinate in coerenza con quanto previsto dagli art. 8 e 14 dell'allegato II.2-bis che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60 co. 2.

Il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo CCNL del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

In sede di presentazione dell'offerta, il concorrente dovrà indicare l'intenzione di subappaltare a terzi parte del Servizio oggetto di gara, indicando l'oggetto del subappalto e specificandone le parti.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC del subappaltatore, secondo le modalità specificate dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il subappalto lascia impregiudicati, per l'aggiudicatario, la responsabilità e il rapporto contrattuale con l'Amministrazione comunale. Resta salvo quanto previsto dall'art. 119, co. 11 del D.Lgs. n. 36/2023.

Le prestazioni oggetto di appalto possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione delle specifiche caratteristiche delle prestazioni d'appalto, che tratta di attività rivolte ad una utenza indeterminata e fragile, che richiede uno stretto controllo e coordinamento, oltreché in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo per prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto.

o

ART. 25 – REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 co. 3 lett. b) e dell'allegato II.2-bis del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice prezzi alla produzione di servizi (PPS) - Attività di consulenza gestionale [codice ATECO/ECOICOP - 702].

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, la revisione dei prezzi è riconosciuta con

cadenza annuale se le variazioni accertate, in aumento o in diminuzione, risultano superiori al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura del 80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, applicata alle prestazioni da eseguire.

La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al momento del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'art. 1 co. 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione di cui al medesimo art. 1.

La Stazione appaltante monitora l'andamento dell'indice su indicato con la medesima frequenza di aggiornamento dell'indice stesso.

Qualora il contratto si sviluppi per un periodo di esecuzione che eccede 12 mesi, la revisione dei prezzi decorre dall'anno successivo a quello di avvio delle prestazioni e verrà riconosciuta una sola volta per ciascuna annualità. Le variazioni di prezzo in aumento sono valutate al netto delle revisioni già precedentemente accordate

Qualora si verificano le condizioni per la revisione dei prezzi, l'incremento verrà riconosciuto d'ufficio sulla base di apposita istruttoria condotta dal RUP, e verrà corrisposto con fattura separata dopo l'approvazione della revisione stessa.

Il RUP comunica all'appaltatore i prezzi revisionati in coerenza con le modalità sopra descritte, da applicare alle prestazioni da eseguire.

o

ART. 26 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO. DIREZIONE DELL'ESECUZIONE

Competono all'Amministrazione Comunale la vigilanza ed il controllo delle attività. In particolare, la verifica della congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi dell'appalto e il rispetto della normativa vigente.

Il Comune di Venezia si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente Capitolato anche allo scopo del miglioramento del servizio.

I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente Capitolato oltre a quelli dichiarati dall'appaltatore in sede di presentazione dell'offerta di gara. La Stazione Appaltante, in particolare, si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi e verifiche nelle sedi di attuazione del servizio per il tramite di propri incaricati, anche a sorpresa, nonché richieste di esibizioni documentali, per l'accertamento della regolare esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle normative vigenti. Dei controlli effettuati verrà dato atto mediante appositi verbali sottoscritti dalle

parti.

Il Comune di Venezia si riserva di effettuare controlli a campione sui flussi finanziari dell'appalto, con la possibilità di richiedere all'appaltatore la documentazione dei pagamenti afferenti ai vari subcontraenti. Ciò, tenuto conto che l'appaltatore per l'intera filiera è il principale responsabile della corretta esecuzione dell'appalto, tenuto al ruolo di controllo e coordinamento rispetto a tutte le attività previste.

La Stazione appaltante individua il Direttore dell'esecuzione del contratto secondo quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 preposto alla vigilanza sull'esecuzione del presente appalto e alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'affidatario.

o

ART. 27 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Fermo restando quanto previsto dall'art. 121, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 in ordine alla sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 121, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023, il RUP può ordinare la sospensione delle attività per cause di pubblico interesse o necessità; l'ordine è trasmesso all'appaltatore e ha efficacia dalla data di emissione. Tra le cause di pubblico interesse o particolare necessità rientra anche la mancata erogazione o l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato dell'amministrazione competente.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore.

o

ART. 28 - SPESE, TASSE ED ONERI

Sono a carico dell'appaltatore tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bollo (si v. l'Allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023) e registro, copie del contratto e dei documenti che debbano essere eventualmente consegnati, nonché le spese di bollo per gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione dell'appalto.

o

ART. 29 - CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie che potessero sorgere nell'esecuzione

dell'appalto il Foro competente è quello di Venezia.

o

ART. 30 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto e specificato dal presente Capitolato si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

o

ART. 31 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
--

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei dati personali del Comune di Venezia, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alla presente procedura di affidamento, dell'Area Coesione Sociale, è necessario fornire le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati:	Comune di Venezia
Responsabile del trattamento:	Direttore Area Coesione Sociale: Dott. Danilo Corrà pec: coesionesociale.direzione@pec.comune.venezia.it
Responsabile della Protezione dei Dati:	rpd@comune.venezia.it rpd.comune.venezia@pec.it

Finalità e base giuridica

Finalità: i dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del contratto per le attività in oggetto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti del Comune di Venezia.

Base Giuridica: esecuzione di un compito di interesse pubblico nel rispetto degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di appalti pubblici.

Categorie di dati e loro fonte

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati:

- dati personali comuni (quali ad es. dati anagrafici, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online etc.)
- dati relativi a condanne penali e reati o sanzioni amministrative;

Nell'ambito dello svolgimento delle attività di trattamento i dati potrebbero essere ottenuti da altre Autorità Pubbliche e/o altri soggetti giuridici quali ad es. uffici giudiziari, amministrazione finanziaria, ANAC, INPS, Uffici del Lavoro, Camera di Commercio, Committenti privati e pubblici.

Modalità di trattamento

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento.

Il trattamento è effettuato con modalità (in parte automatizzate o automatizzate e/o non automatizzate) e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2, senza profilazione dei dati.

Misure di sicurezza

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

Comunicazione, diffusione

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali, quali ad es. uffici giudiziari, amministrazione finanziaria, ANAC, INPS, Uffici del Lavoro, Camera di Commercio, Committenti privati e pubblici.

Ove necessario, i terzi sono nominati dal Titolare Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679. In qualsiasi momento, l'interessato potrà chiedere la lista aggiornata di tutti i Responsabili del trattamento nominati dal Titolare.

Trasferimento dei dati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale

Non è previsto alcun trasferimento di dati all'estero, salvo che non sia necessario verso Ambasciate o Consolati per loro competenza per importanti motivi di interesse pubblico.

Obbligo di conferimento di dati personali

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura di gara e ottenere l'affidamento, nonché di procedere a tutti gli altri adempimenti connessi al perseguimento delle finalità di cui al punto 2.

Periodo di conservazione dei dati

I dati contenuti saranno conservati ai sensi del "Piano di Conservazione" di cui al Manuale di gestione dei documenti del Comune di Venezia e, comunque, per il tempo necessario a perseguire le finalità sopra indicate, nei limiti dei termini prescrittivi di legge.

Diritti dell'Interessato

A certe condizioni, in qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia, Direttore Area Coesione Sociale, Dott. Danilo Corrà, PEC: coesionesociale.direzione@pec.comune.venezia.it e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.

Il Titolare, Comune di Venezia, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella sopra individuata, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriore informazione necessaria.

Diritto di proporre reclamo

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

Obbligo di comunicazione di dati personali

In base all'art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE 2016/679, la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per la partecipazione alla procedura in oggetto ed è un requisito necessario per la conclusione del contratto.

La mancata comunicazione dei dati, pertanto, comporta l'esclusione dalla procedura o l'impossibilità di stipulare il contratto in caso di aggiudicazione.

o

ART. 32 - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL D.LGS. N. 196/2003 E SS.MM.II. E AL REGOLAMENTO 2016/679/UE

L'appaltatore è tenuto all'osservanza del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., nonché quanto previsto del Regolamento n. 2016/679/UE

e si impegna a trattare i dati personali dei fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto da detta normativa.

Dati ed informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali.

In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali di soggetti fruitori dei servizi l'appaltatore adotta tutte le misure organizzative e procedurali, sia di rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

Il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati deve essere comunicato in sede di gara.

o o o

Allegati:

1. **Schema di dichiarazioni - domanda di partecipazione**
2. **Modello offerta economica**

Offerta Economica relativa a

Descrizione Affidamento del Servizio di Assistenza Tecnica per la costituzione dell'Ambito Territoriale

RdO nr. 5411279 Sociale VEN_12 nella forma associata della convenzione di cui all'art. 30 del TUEL.

Numero lotto 0

Amministrazione titolare del procedimento

Ente acquirente	COMUNE DI VENEZIA		
Ufficio	SETTORE SERVIZI PER LA COESIONE SOCIALE		
Codice fiscale	00339370272	Codice univoco ufficio	Non presente
Indirizzo sede	Via verdi 36		
Città	Venezia		
Recapito telefonico	+390412749502		
Email	danilo.corra@comune.venezia.it		
Punto ordinante	DANILO CORRÀ		

Concorrente

Forma di partecipazione

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

POLEIS SOC COOP

Partita IVA

02943010369

Tipologia societaria

Società cooperativa

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

Nome	Valore
Valore offerto	32769

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

SISTEMI DI E-PROCUREMENT